



COMUNE DI TRIBIANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067
Tel. 02/9062901

Piazza Giovanni Paolo II
Cod.Fisc. - 84503590154

Proposta n. 54 del 30-04-2026

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE NR. 234 DEL 04-05-2026

OGGETTO: ATTIVAZIONE SCAVALCO DI ECCEDEENZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 DI UN FUNZIONARIO CONTABILE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2026. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE PER N. 12 ORE SETTIMANALI. PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV).

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE
UMANE**

Fiorini Cav. Dott.ssa Lucia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

DETERMINAZIONE N 54 DEL 04-05-2026

OGGETTO ATTIVAZIONE SCAVALCO DI ECCEDEXENZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 DI UN FUNZIONARIO CONTABILE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLELEVATA QUALIFCAZIONE PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2026. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE PER N. 12 ORE SETTIMANALI. PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV).

Visto il decreto sindacale n. 7 del 10/02/2026 relativo all'attribuzione di incarichi di responsabilità e direzione del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15/12/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 17/07/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2026 di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028 (PIAO);

Premesso che:

- la fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" trova la propria disciplina, originariamente, nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004 modificato con il D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in L. 74/2023 e da ultimo con il D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023, a tenore del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (oggi 25.000) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'istituto dello scavalco di eccedenza favorisce, in una visione più garantista e ispirata ai principi di parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità, la formula organizzativa per rimediare alle precarie situazioni degli enti locali nello svolgimento delle funzioni amministrative purchè sussistano le seguenti condizioni:
 - gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all'ambito degli enti locali;
 - i dipendenti interessati devono avere tassativamente un rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ente di appartenenza;
 - essi dovranno svolgere l'istituto dello scavalco di eccedenza fuori orario ordinario di lavoro presso l'Ente in cui svolgono la loro prestazione lavorativa a tempo indeterminato e pieno;

- occorre la previa autorizzazione dell'ente di appartenenza del dipendente;
- l'incarico è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL Funzioni locali (ovvero un autonomo rapporto di lavoro presso l'Ente utilizzatore);
- l'incarico è contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 66/2003;
- l'incarico deve essere previsto e motivato nel piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del PIAO;
- la Sezione delle autonomie con deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che “se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo” che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale del CCNL 23.02.2026;
- il dipendente, conseguentemente, matura e usufruisce delle ferie anche presso l'ente utilizzatore, in proporzione, secondo le regole dell'art. 28 del CCNL 23/02/2026, oltre a quelle maturate e fruita presso l'ente di appartenenza (vedi Orientamento applicativo Aran CFL214);

Verificato che in relazione al trattamento economico del soggetto incaricato ex art. 1, c. 557, L. n. 311/2004, si rileva quanto segue: l'incarico si perfeziona con la stipula di apposito contratto di lavoro a tempo determinato ed il compenso è corrispondente a quello percepito dal lavoratore nell'ente di appartenenza (area di appartenenza e compenso economico) moltiplicato per le ore effettivamente lavorate;

Richiamati:

- il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, attraverso il quale viene individuata la natura speciale della norma di cui al comma 557, stabilendo la possibilità di superare il principio ordinamentale dell'unicità del rapporto di lavoro nel Pubblico Impiego;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Viste:

- la nota del 16.03.2026, protocollo n. 2342 con cui è stata richiesta dal comune di Tribiano al Comune di San Giorgio di Lomellina (PV) l'autorizzazione per l'utilizzo ex art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 (scavalco d'eccedenza) del dipendente a tempo pieno ed indeterminato Ilaria Rainoldi, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, per 12 ore settimanali per il periodo dal 04/05/2026 al 31/12/2026;
- l'autorizzazione del Comune di San Giorgio di Lomellina n. 1260 del 08/04/2026 con cui lo stesso ha autorizzato fino al 31.12.2026 lo scavalco di eccedenza del personale indicato;

Dato atto che:

- trattandosi dell'instaurazione di un rapporto a tempo determinato si applicano le norme di cui al CCNL 23.02.2026;

- il lavoratore è assunto a tempo pieno ed indeterminato presso un Ente Locale e pertanto è già sottoposto a visita di idoneità fisica del medico del lavoro;

Visto l'art. 51 CCNL 23.02.2026 che dispone:” gli enti possono stipulare contratto individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”:

Richiamato in particolare i seguenti commi dell'art. 52 CCNL 23.02.2026: il comma 1 il quale recita: “Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni riportate nel medesimo comma relative a ferie, malattia, conservazione del posto di lavoro, permessi retribuiti; il comma 2 definisce il periodo di prova;

Verificato:

- che con l'approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione è stato verificato il rispetto di tutti i parametri assunzionali e il revisore del conto ha espresso parere favorevole come allegato alla stessa;
- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 è stata effettuata la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale e che il rapporto tra abitanti e posti previsti nella programmazione del personale e la popolazione residente e rispetta il rapporto previsto dal DM 18/11/2020, per la stessa classe demografica;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 185/2008 l'ente è in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;
- l'esistenza di ulteriori limiti in merito alla spesa annua per lavoro flessibile: ai sensi dell'art. 9 comma 28 del d.l. 31.5.2010 n. 78 e dell'art. 20 comma 3 D.lgs. 75 del 25.5.2017 per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, la spesa annua per lavoro flessibile non può eccedere la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ridotta del valore utilizzato per le stabilizzazioni; questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Atteso che il Comune di Tribiano si colloca al di sotto del valore soglia di riferimento rispetto al limite virtuoso, cioè con un basso rapporto tra spese di personale ed entrate correnti di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (convertito dalla L. n. 58/2019) e del relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 2020;

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i C.C.N.L. vigenti;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito agli impegni di spesa per il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

Verificato che il dipendente del Comune di San Giorgio di Lomellina ha dato il consenso all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per 12 ore settimanali fino al 31.12.2026 ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'assunzione in servizio ai sensi dell'art 1 comma 557 della L. 311/2004 a tempo parziale 12 ore settimanali/36 e determinato, il dipendente Ilaria Rainoldi con decorrenza fino al 31.12.2026, con il profilo professionale di Funzionario Contabile – inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Ravvistata, pertanto, la necessità di procedere alla sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Calcolato il costo del personale;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24/1990 e succ. mod. e integraz. e dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Verificato, altresì, che ai sensi dell'art. 51 comma 3 del CCNL 23.02.2026 il contratto di lavoro a tempo determinato rispetta il tetto annuale del 20% del personale del tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Richiamato il Capo I del CCNL 23.02.2026 “Lavoro a tempo determinato” che disciplina il lavoro flessibile negli Enti Locali;

Tutto quanto premesso, dedotto e richiamato

DETERMINA

1. di procedere all'attivazione dello scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art 1, comma 557 della Legge 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005), tramite assunzione, a tempo determinato e parziale 12 ore settimanali/36 del dipendente Ilaria Rainoldi con decorrenza sino al 31.12.2026, con il profilo professionale di Funzionario Contabile – inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
2. di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro e contestualmente procedere alla sottoscrizione dello stesso;
3. di dare atto che la spesa presunta, in quanto soggetta ad oscillazioni derivanti dalle ore di lavoro effettivamente svolte, trova copertura nel bilancio triennale di previsione 2026/2028 nei rispettivi capitoli di riferimento (cap. 105/4 – retribuzione, cap. 110/6 – oneri, cap. 110/7 – irap) e che è imputata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che:
 - il lavoratore non sarà soggetto al periodo di prova ai sensi dell'art. 52, comma 2 del CCNL vigente né sarà sottoposto a visita medica in quanto dipendente a tempo pieno ed indeterminato del comune di San Giorgio di Lomellina;
 - alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso;

- in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001;
 - ai sensi dell'art. 52 CCNL 23.02.2026 si applica il trattamento economico il sistema normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato compatibilmente con la natura del contratto a termine con le precisazioni dei successivi commi in merito a ferie, permessi retribuiti e non retribuiti, periodo di preavviso;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
 6. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario al fine delle comunicazioni per l'assunzione.



COMUNE DI TRIBIANO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Giovanni Paolo II,

Codice Fiscale – 84503590154

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

**PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE EX art. 1
comma 557 L. 311/2004**

dal 04.05.2026 al 31.12.2026

L'anno 2026 addì 04/05/2026 del mese di maggio, presso il comune di Tribiano

TRA

Il comune di Tribiano, codice fiscale 84503590154, rappresentato dal Responsabile Settore Economico Finanziario e Risorse Umane Dott.ssa Lucia Fiorini, nata a Lodi il 03/10/1968 C.F. FRNLCU68R43E648O il quale interviene non in nome proprio ma nella indicata qualità per la stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione comunale

E

Ilaria Rainoldi, nata a Vigevano il 07/07/1983 C.F. RNLLRI83L47L872L - residente in Ottobiano (PV) – Via Giacomo Matteotti n.45;

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 12/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, e con successiva delibera di modifica al PIAO avente n. 31 del 16/04/2026, prevede, tra gli altri, l'assunzione mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza di cui alla L. 311/2004, art. 1 comma 557, di n. 2 dipendenti, fino al 31.12.2026;
- che la Sig. ra Ilaria Rainoldi è dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di San Giorgio di Lomellina (PV);
- che con nota del 16 marzo 2026, il Comune di Tribiano inoltra al Comune di San Giorgio di Lomellina richiesta di utilizzo della propria dipendente Ilaria Rainoldi, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, allo svolgimento della propria prestazione lavorativa presso il comune di Tribiano per l'annualità 2026, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro;
- che l'attività oggetto della prestazione non può superare il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;
- che tale attività aggiuntiva non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di San Giorgio di Lomellina;
- che il Comune di San Giorgio di Lomellina ha autorizzato, sino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, la Sig.ra Ilaria Rainoldi allo svolgimento della propria prestazione lavorativa, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e per un massimo di 12 ore settimanali, presso il Comune Tribiano (prot.2342 del 16/03/2026);
- che il comune di Tribiano con Prot.2955 del 09/04/2026 ha preso atto della predetta autorizzazione e disposto, conseguentemente, di avvalersi dell'utilizzo, del predetto personale per l'annualità 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, firmando apposita convenzione;
- che è stata adottata la Determinazione di assunzione n. _____ del _____ ad oggetto: _____

QUANTO PREMESO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le parti riconoscono ed accettano le premesse come sopra esposte.

ART. 2 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Tribiano, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, la Sig.ra Ilaria Rainoldi come sopra identificato, che accetta l'incarico con la sottoscrizione del presente atto.

Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze temporanee ed eccezionali.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

Il presente rapporto di lavoro decorre: dal giorno dal 04/05/2026 al 31 dicembre 2026.

ART. 4 INQUADRAMENTO - MANSIONI - ORARIO DI LAVORO

Il dipendente è inquadrato ai fini giuridici ed economici nell'Area dei Funzionari e dell'elevate qualificazioni, di cui all'art. 12 del CCNL 16 novembre 2022, con le modifiche di cui dall'art. 12 del CCNL 23 febbraio 2026.

Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come, in via esemplificativa, specificate nell'allegato A di cui al CCNL 16 novembre 2022. Rientrano comunque tra le funzioni della sig.ra Ilaria Rainoldi i compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

Resta salvo, comunque, quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs.vo 165/2001, in materia di attribuzione di mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

L'orario di lavoro è di dodici ore settimanali, da svolgersi in accordo con l'Amministrazione del comune di Tribiano e il Segretario comunale. Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune da cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.

Il rapporto di impiego presso il comune di Tribiano può altresì essere presentato anche in modalità da remoto/smart working.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro con il comune di Tribiano può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.

La fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti.

L'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali.

ART. 5 OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

La dipendente è tenuta ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente.

In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

La lavoratrice si impegna ad adempiere alle mansioni attribuite con ogni diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e prerogative datoriali, nonché delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

La dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, dichiara, altresì, di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con DPR 81/2023, e di aver ricevuto copia del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tribiano.

Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi stabili dalla vigente normativa di settore.

ART. 6 INCOMPATIBILITA'

La lavoratrice dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.53, d.lgs. 165/2001, e del d.lgs. 39/2013.

ART. 7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune di Tribiano garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm e ii e del Regolamento UE del 2016 N. 679.

ART. 8 NORME APPLICABILI –RINVIO

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, co. 557, l. 311/2004. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 9 BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Ilaria Rainoldi

Dott.ssa Lucia Fiorini